Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 27 novembre 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 27 NOVEMBRE 1971:

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1971.
Tariffa obbligatoria applicabile ai trasporti internazionali di merci su strada tra l'Italia ed il Lussemburgo.

(10122)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 27 NOVEMBRE 1971:

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa del nuovo catasto terreni per la provincia di Genova.

(9348)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 29 ottobre 1971, alle ore 10,15 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Ahmed Ould Menneya, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Mauritania a Roma.

(9997)

Venerdì 29 ottobre 1971, alle ore 10,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Henri Pierre Arphang Senghor, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Senegal a Roma.

(9998)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1971, n. **963**.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro;

Attesa la necessità di apportare alcune modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio circondariale marittimo di Augusta viene elevato a capitaneria di porto ed assume la denominazione di capitaneria di porto di Augusta.

Art. 2.

La circoscrizione della direzione marittima di Catania, in conseguenza della modificazione di cui all'art. 1, è variata in conformità alla tabella unita al presente decreto, firmata dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro.

Art. 3.

La delegazione di spiaggia di Fregene del compartimento marittimo di Roma è elevata ad ufficio marittimo locale.

Art. 4.

Le delegazioni di spiaggia di Fezzano, del compartimento marittimo di La Spezia, di San Menaio, del compartimento marittimo di Manfredonia, di Torrette, del compartimento marittimo di Ancona, di Malfa, del compartimento marittimo di Messina e di Capo Molini, del compartimento marittimo di Catania, sono soppresse.

Art. 5.

La delegazione di spiaggia di S. Liberata, del compartimento marittimo di Livorno, è soppressa.

Nell'ambito dello stesso compartimento è istituita la delegazione di spiaggia di 3ª classe di Orbetello, inclusa nella giurisdizione dell'ufficio circondariale marittimo di Porto S. Stefano.

Art. 6.

La delegazione di spiaggia di Torre Canne, del compartimento marittimo di Brindisi, è soppressa.

Nell'ambito dello stesso compartimento è istituita la delegazione di spiaggia di 1ª classe di Savelletri.

Art. 7.

La delegazione di spiaggia di Primaro, del compartimento marittimo di Ravenna, è soppressa.

Nell'ambito dello stesso compartimento è istituita la delegazione di spiaggia di 3ª classe di Casalborsetti.

Art. 8.

La delegazione di spiaggia di Porto Lignano, del compartimento marittimo di Monfalcone, assume, per effetto della costituzione in comune autonomo della località in cui ha sede, la denominazione di Lignano Sabbiadoro.

Art. 9.

La provincia di Pordenone, costituita con legge 1° marzo 1968, n. 171, è compresa, ai fini marittimi, nella giurisdizione del compartimento marittimo di Venezia.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1971

SARAGAT

ATTAGUILE — COLOMBO — TANASSI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 90 — CARUSO

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA

Capitaneria di porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle provincie sotto indicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
Messina	Lipari	Isole Eolie		Filicudi e Alicudi (isole), Salina (isola), Rinella, Canneto, Panarea (isola), Stromboli (isola)	Messina
	Milazzo	Dalla foce del fiume Pollina alla foce del torrente Gallo		Castel di Tusa, S. Stefano di Camastra, Caronia Marina, S. Agata di Militello, Capo di Orlando, Gioiosa Marea, Patti Marina, Oliveri, Spadafora	
		Dalla foce del torrente Gallo alla foce del fiume Alcantara		Torre di Faro, Scaletta Zanclea, Nizza Sicilia, S. Teresa di Riva, Letojanni, Giardini	
Catania	Riposto	Dalla foce del fiume Alcantara ad Acireale escluso			
		Da Acireale incluso alla foce del fiume Simeto		Pozzillo, S. Maria La Scala, Aci Castello, Ognina	Enna Catania, escluso i comuni di: Palagonia, Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo
Augusta		Dalla foce del fiume Simeto al faro della penisola di Magnisi		Brucoli	Catania, limitatamente ai comuni di: Palagonia, Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo Siracusa, limitatamente ai comuni di: Augusta, Buccheri, Ferla, Francofonte, Carlentini, Lentini, Melilli, Sortino
Siracusa . . .		Dal faro della penisola di Magnisi alla foce del fiume Dirillo	Pozzallo	Avola, Marzameni (Pachino), Portopalo, Donnalucata (Scicli), Marina di Ragusa, Scoglitti (Vittoria)	Siracusa, esclusi i comuni di: Augusta, Buccheri, Ferla, Francofonte, Carlentini, Lentini, Melilli, Sortino Ragusa

f.ti: ATTAGUILE
COLOMBO
TANASSI
FERRARI-AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1971, n. 964.

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1971, n. 136, concernente la costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « L. Parodi Delfino » di Colleferro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1971, numero 136, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 88 dell'8 aprile 1971, con il quale l'ospedale denominato « L. Parodi Delfino », con sede in Colleferro (Roma), gestito dalla Croce rossa italiana è stato costituito in ente ospedaliero;

Considerato che con il detto decreto 20 gennaio 1971, n. 136, è stato determinato il patrimonio del nuovo ente ospedaliero e sono stati compresi, tra i beni immobili, i fabbricati censiti in catasto di Colleferro alla partita 242, pag. 7, foglio n. 9, allegato *A*, mappali 132 e 784;

Atteso che i detti immobili, risultando di proprietà della società SNIA Viscosa, non potevano essere attribuiti all'ente ospedaliero;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere, per i motivi anzidetti, alla rettifica del decreto 20 gennaio 1971, n. 136, per quel che concerne la determinazione del patrimonio dell'ente ospedaliero «L. Parodi Delfino »;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1971, n. 136, con il quale è stato costituito in ente ospedaliero l'ospedale « L. Parodi Delfino » di Colleferro, è modificato nel modo seguente:

« Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Beni mobili e attrezzature come risultano dal registro inventario del materiale della Croce rossa italiana alla data del 10 agosto 1969 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 92. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1971, n. 965.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 88, 89 e 92 relativi all'ordinamento della facoltà di ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

L'art. 88 viene così modificato:

La durata del corso di studi per le lauree in ingegneria è di cinque anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I primi due anni hanno funzione preminentemente propedeutica e comprendono i seguenti insegnamenti fondamentali:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno (per civili) per il corso in ingegneria civile;
5) Disegno (per industriali) per il corso in ingegneria elettrotecnica.

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Disegno II (per civili) per il corso in ingegneria civile;
9) Disegno II (per industriali) per il corso in ingegneria elettrotecnica;
10) Storia dell'architettura moderna per il corso di ingegneria civile (sezione edile) (da considerarsi insegnamento obbligatorio del triennio nel piano della facoltà);
10) Tecnologia generale dei materiali per il corso in ingegneria civile (sezione idraulica e trasporti);
10) Materiali per l'elettrotecnica per il corso in ingegneria elettrotecnica (da considerarsi insegnamento obbligatorio del triennio nel piano della facoltà).

L'art. 89 viene così modificato:

Triennio (3°, 4° e 5° anno) del corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti).

Sono insegnamenti fondamentali del triennio (3°, 4° e 5° anno):

a) Insegnamenti obbligatori comuni su piano nazionale:

1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Idraulica;
6) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
7) Tecnica delle costruzioni;
8) Architettura tecnica;
9) Topografia;
10) Architettura e composizione architettonica (per edili);
10) Costruzioni idrauliche (per idraulica);
10) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti (per trasporti);

b) Insegnamenti obbligatori su piano locale:

Sezione edile:
11) Progetti edili;
12) Urbanistica;
13) Estimo (semestrale);
13) Materie giuridiche (semestrale);
14) Architettura tecnica II;
15) Tecnica urbanistica;

Sezione idraulica:
11) Idrologia tecnica;
12) Complementi di idraulica;
13) Architettura tecnica II;
14) Tecnica urbanistica;

Sezione trasporti:
11) Litologia e geologia;
12) Complementi di costruzioni stradali;
13) Tecnica ed economia dei trasporti;
14) Architettura tecnica II;
15) Tecnica urbanistica;

c) Insegnamenti propri dei singoli indirizzi a scelta su piano locale:

Sezione edile:

a) Indirizzo « Architettura e pianificazione »:
16) Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti;
17) Pianificazione territoriale urbanistica;
18) Storia dell'arte;

b) Indirizzo « Strutture edili »:
16) Geotecnica;
17) Complementi di scienza delle costruzioni;
18) Ponti e grandi strutture;

c) Indirizzo « Produzione e direzione opere edili »:
16) Economia e tecnica aziendale;
17) Tecnologie degli elementi costruttivi;
18) Ergotecnica edile;

Sezione idraulica:

a) Indirizzo « Attrezzature territoriali »:
15) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
16) Litologia e geologia;
17) Impianti speciali idraulici;
18) Pianificazione territoriale urbanistica;

b) Indirizzo « Impianti »:
15) Chimica organica;
16) Ingegneria sanitaria;
17) Metodi di osservazione e misure;
18) Impianti speciali idraulici;

c) Indirizzo « Economico »:
15) Economia e tecnica aziendale;
16) Programmazione ed applicazione dei calcolatori elettronici;
17) Statistica e teoria dell'informazione;
18) Estimo (semestrale);
18) Materie giuridiche (semestrale);

Sezione trasporti:

a) Indirizzo « Strutture »:
16) Ponti e grandi strutture;
17) Complementi di scienza delle costruzioni;
18) Geotecnica;

b) Indirizzo « Impianti »:
16) Impianti di trasporto (trazione elettrica);
17) Ingegneria sanitaria;
18) Tecnica del traffico;

c) Indirizzo « economico »:
16) Economia e tecnica aziendale;
17) Programmazione ed applicazione dei calcolatori elettronici;
18) Estimo (semestrale);
18) Materie giuridiche (semestrale);

Ogni insegnamento dichiarato biennale sarà considerato a tutti gli effetti come due insegnamenti annuali distinti.

L'art. 92 viene così modificato:

Triennio (3°, 4° e 5° anno) del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica.

a) Insegnamenti obbligatori comuni su piano nazionale:
1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Idraulica;
6) Misure elettriche;
7) Macchine;
8) Macchine elettriche;
9) Impianti elettrici;
10) Elettrotecnica applicata;

b) Insegnamenti obbligatori comuni su piano locale:
11) Complementi di elettrotecnica;
12) Teoria delle reti;
13) Controlli automatici;
14) Complementi di matematica;
15) Economia e tecnica aziendale;

c) Insegnamenti propri dei singoli indirizzi a scelta, su piano locale:

Indirizzo « Impianti elettrici »:
16) Trasmissione dell'energia;
17) Impianti nucleo e termoelettrici;
18) Elettrochimica;
19) Tecnica della regolazione;

Indirizzo « Elettronico »:
16) Componenti elettronici;
17) Elettronica industriale;
18) Calcolatori e logica dei circuiti;

Indirizzo « Automazione »:
16) Elettronica industriale;
17) Automazione:
18) Calcolatori e logica dei circuiti;
19) Tecnica della regolazione;

Indirizzo « Comunicazioni elettriche »:
16) Microonde;
17) Teoria della informazione:
18) Telefonia, telegrafia e telesegnalazioni;
19) Radiotecnica e televisione;

Indirizzo « Elettromeccanico »:
16) Costruzioni elettromeccaniche;
17) Progettazione di macchine elettriche;
18) Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici;
19) Trazione elettrica;

Indirizzo « Dirigenziale »:
16) Legislazione sul lavoro e sulla infortunistica;
17) Elementi sui calcolatori e tecniche operative;
18) Automazione;
19) Contabilità aziendale.

Ogni insegnamento dichiarato biennale sarà considerato a tutti gli effetti come due insegnamenti annuali distinti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 64. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1971, n. **966**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 90. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Letteratura neogreca;
Filologia greco medioevale e neogreca;
Filologia slava;
Filologia medioevale e umanistica;
Letteratura italiana moderna e contemporanea.

Art. 98. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti:

Letteratura neogreca;
Filologia slava.

Art. 146. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo generale, sono aggiunti i seguenti:

Teorie relativistiche;
Meccanica analitica.

Art. 147. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo didattico, sono aggiunti i seguenti:

Teorie relativistiche;
Meccanica analitica.

Art. 148. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo applicativo (sia ad orientamento numerico che ad orientamento meccanico) sono aggiunti i seguenti:

Teorie relativistiche;
Meccanica analitica.

L'art. 149, relativo alle propedeuticità degli esami del corso di laurea in matematica è modificato nel senso che nel sesto comma l'insegnamento di « Astronomia » è soppresso e sostituito da « Astrodinamica ».

Nello stesso articolo l'ultimo comma è modificato nel senso che dopo l'insegnamento di « Teoria delle forze nucleari » è aggiunto « Astronomia ».

Art. 152. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Biologia marina;
Idrobiologia.

L'art. 153, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in scienze naturali è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli esami di istituzioni di matematica, di fisica e di chimica generale ed inorganica sono da considerarsi propedeutici rispetto a quelli del III e IV anno, solo ai fini della successione degli stessi ».

Art. 156. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Biologia marina;
Idrobiologia;
Enzimologia.

Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli esami di istituzioni di matematica, di fisica e di chimica generale ed inorganica sono da considerarsi propedeutici rispetto a quelli del III e IV anno, solo ai fini della successione degli stessi ».

L'art. 163, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che l'istituto di matematica muta denominazione in quella di « Istituti di matematica Renato Caccioppoli ».

Nello stesso elenco è aggiunto il « Seminario didattico ».

L'art. 496, relativo all'ordinamento degli studi della scuola di perfezionamento in fisica teorica e nucleare è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per adire agli esami di diploma gli iscritti devono aver superato gli esami previsti dall'ordine degli studi ed una prova di cultura generale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 63. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1971, n. **967.**

Assegnazione, per l'anno accademico 1970-71, di tre nuovi posti di professore universitario di ruolo alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1970-71, duecentonovanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

Nella misura del 5 per cento per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

Nella misura almeno del 30 per cento della restante parte per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

Nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra, per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

Per la restante parte, per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967; 23 ottobre 1970, n. 1148; 22 dicembre 1970, n. 1405; 23 dicembre 1970, n. 1458; 4 gennaio 1971, n. 23; 20 febbraio 1971, n. 129 e 18 marzo 1971, n. 466, con i quali sono stati assegnati, complessivamente, 246 nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali 124 per il raddoppiamento di cattedre di ruolo già esistenti e 122 per il normale incremento degli organici;

Viste le motivate richieste delle facoltà e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione di posti di ruolo per il normale incremento degli organici;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla ripartizione di nuovi posti di professore di ruolo istituiti con la predetta legge n. 62;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Per l'anno accademico 1970-71, alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma sono assegnati, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, tre nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali due per il normale incremento dell'organico ed uno per il raddoppiamento della cattedra di microbiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 65. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1971, n. **968.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di Maria SS. della neve e della SS. Trinità, nel comune di S. Colombano Certenoli.

N. 968. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari in data 25 maggio 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di Maria SS. della neve, in località Camposasco e della SS. Trinità, in località Aveggio, del comune di S. Colombano Certenoli (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 56. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1971, n. 969.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino di Zerega, nel comune di Coreglia Ligure e di S. Giovanni Battista, nel comune di Cicagna.

N. 969. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari in data 10 luglio 1970, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Martino di Zerega, in frazione Dezerega del comune di Coreglia Ligure (Genova) e di S. Giovanni Battista, nel comune di Cicagna (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 54. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1971, n. 970.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Rocco e di S. Michele, in Dusino San Michele.

N. 970. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Asti in data 12 ottobre 1970, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Rocco e di S. Michele nella frazione omonima, del comune di Dusino San Michele (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 55. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1971, n. 971.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Maria Assunta da un canonicato del capitolo della cattedrale di Trani.

N. 971. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trani-Nazareth in data 3 dicembre 1967, integrato con dichiarazioni 24 settembre 1968, 27 gennaio 1969 e 28 agosto 1970, relativo alla separazione della parrocchia di S. Maria Assunta da un canonicato del capitolo della cattedrale di Trani (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 57. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1971, n. 972.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Goretti, in Milano.

N. 972. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Goretti, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 59. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 973.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Oria.

N. 973. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'amministratore apostolico di Oria in data 22 agosto 1947, integrato con due dichiarazioni del 17 e 26 giugno 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Oria (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 45. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1971, n. 974.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico Savio, in Scordia.

N. 974. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Caltagirone in data 21 dicembre 1967, integrato con dichiarazioni del 16 novembre 1968 e del 18 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Domenico Savio, in Scordia (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 48. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1971, n. 975.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe da Leonessa, nel comune di Amelia.

N. 975. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Amelia in data 10 settembre 1968, integrato con due dichiarazioni rispettivamente in data 20 maggio 1969 e 30 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe da Leonessa, in zona Zingarini e Capo di Sopra del comune di Amelia (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 47. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1971.

Nomina di un giudice del tribunale supremo militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e modificato con legge 27 giugno 1942, n. 1001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1962, concernente la nomina a giudice del tribunale supremo militare del consigliere della Corte suprema di cassazione dott. Domenico Muscolo;

Sulla proposta del Ministro per la difesa d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Il consigliere della Corte suprema di cassazione dottor Marcellino Mazza è nominato giudice del tribunale supremo militare, in sostituzione del consigliere della stessa Corte (ora procuratore generale di corte d'appello) dott. Domenico Muscolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1971

SARAGAT

TANASSI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1971
Registro n. 43 Difesa, foglio n. 6

(10266)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1971.

Nuova liquidazione del contributo concesso al comune di Enna per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1969, con il quale il comune di Enna venne autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 500.000.000 per eseguire la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia e concesso al comune medesimo per anni 20 un contributo straordinario di L. 34.612.000 pari in cifra tonda all'85 % del rateo di ammortamento di un mutuo di L. 500.000.000 al tasso del 5,50 %;

Vista la nota 5 marzo 1971, n. 14287, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha fatto conoscere che con decreto ministeriale 22 giugno 1970 il tasso sui mutui concernenti opere pubbliche è stato elevato dal 5,50 al 6 % e che pertanto l'annualità complessiva di ammortamento del mutuo di L. 500.000.000 è stata determinata in L. 42.322.600;

Ritenuta la necessità, in conseguenza di detto aumento, di modificare il sopracitato decreto interministeriale 14 agosto 1969 al fine di liquidare nuovamente il contributo concesso al comune di Enna nella misura dell'85 % circa del rateo di ammortamento del mutuo;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo concesso al comune di Enna con decreto interministeriale 14 agosto 1969, a termini dello art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, per eseguire la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia è aumentato da L. 34.612.000 a L. 35.974.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 500.000.000, da contrarre ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 14 agosto 1969) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1969.

Art. 2.

Le annualità del contributo straordinario previste nel precedente art. 1 relative agli esercizi finanziari 1969 e 1970, già impegnate nella misura di L. 1.362.000 per il 1969 e di L. 1.362.000 per il 1970. La maggiore spesa relativa alle annualità predette farà carico al capitolo 5010/R. Le restanti annualità decorrenti dal 1971 al 1988 saranno impegnate per il corrente esercizio e per i successivi sul capitolo 5010 utilizzando gli appositi fondi stanziati in bilancio per l'importo di L. 35.974.000 per ogni annualità.

Art. 3.

Sono estese al presente provvedimento, semprechè non contrastanti, tutte le disposizioni contenute nel precedente decreto interministeriale 14 agosto 1969.

Roma, addì 12 maggio 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1971
Registro n. 31 Grazia e giustizia, foglio n. 29

(10250)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.

Ricostituzione della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio, integrata dalla legge 25 gennaio 1959, n. 8;

Visti i decreti ministeriali 9 maggio 1956, 18 luglio 1959, 6 dicembre 1961, 18 aprile 1964 e 8 agosto 1966, con i quali è stato provveduto alla costituzione ed alle successive ricostituzioni della commissione in argomento;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni statali interessate, nonchè dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative e dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, dopo che di queste ne è stata valutata la consistenza ed i titoli agli effetti della designazione di rappresentanza;

Ritenuto opportuno provvedere alla ricostituzione della commissione centrale di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

Essa è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato.

Art. 2.

La commissione di cui all'art. 1 è così composta:

Pupillo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Santonocito dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Boghetich dott. Enzo e Palma comm. Aldo, in rappresentanza degli industriali;

Bottini dott. Alberto e Sorace avv. Rocco, in rappresentanza dei commercianti;

Potestà avv. Pietro e Ricciarelli Pietro, in rappresentanza degli agricoltori;

Baradel dott. Giorgio e Leonardelli Luciano, in rappresentanza del movimento cooperativo;

Di Mario Mario, Ferrante avv. Nazario, Fiorini Ezio, Leolini Enzo, Lombardi Felice, Ortolani Aldo, Sabatini Felice, in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 3.

I membri della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Le funzioni di segretario e di vice segretario della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio sono disimpegnate, rispettivamente, dal dottor Amelio Malatesta e dal dott. Maurizio Finamore.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1971
Registro n. 11 Lavoro e prev. soc., foglio n. 171

(10262)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1971.

Norme sulla installazione e legalizzazione dei misuratori volumetrici di prodotti petroliferi, in genere, destinati alla vendita od alla consegna del prodotto, ed, in particolare, ad operazioni di carico di autocisterne e ferrocisterne.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica approvato con degio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215;

Visto il regio decreto 10 settembre 1923, n. 2199, che ammette alla verificazione prima pompe automisuratrici e misuratori volumetrici della benzina e visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1923, n. 7690, che detta le istruzioni per la verificazione e legalizzazione degli strumenti precitati;

Visto il regio decreto 14 gennaio 1926, n. 112, e successivi provvedimenti, con i quali sono ammessi alla verificazione metrica misure da 1 kl, ½ kl e 2 kl, speciali, per la verificazione dei misuratori volumetrici di carburanti;

Vista la legge 31 gennaio 1967, n. 33, con la quale sono ammesse misure per liquidi della capacità di 5 kl ed oltre;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1970, n. 347828 (art. 2) e la successiva circolare ministeriale 7 gennaio 1971, n. 345047/1, recanti norme sugli impianti di prova per misuratori volumetrici di carburanti e vista inoltre la circolare ministeriale 16 marzo 1970, n. 346463/38, che contempla alcuni casi di esonero dagli obblighi metrici di strumenti regolamentari non destinati a far fede in rapporto con terzi;

Considerata la crescente diffusione di impianti di caricamento di autocisterne e ferrocisterne fondati sull'impiego di misuratori volumetrici di media e grande portata, atti a far fede nei rapporti tra terzi;

Considerato che i predetti misuratori volumetrici, quando siano diretti ad operare una serie indefinita di erogazioni parziali di prodotto, in quantità variabili, indipendenti l'una dall'altra; necessitano, non meno degli ordinari distributori stradali, di taluni organi complementari atti a formare un complesso di misurazione specificamente idoneo a tale impiego;

Ritenuta la necessità di coordinare ed unificare in unico contesto le caratteristiche essenziali e le modalità di installazione dei predetti complessi di misurazione;

Rilevato che i complessi medesimi possono essere impiegati a far fede, oltre che in operazioni di compravendita o di consegna, anche ai fini fiscali;

Fatta salva, pertanto, l'osservanza, da parte di fabbricanti, installatori ed utenti dei complessi di misurazione formanti oggetto del presente decreto, di ogni altro adempimento, di natura non metrologica, che le autorità fiscali abbiano imposto o intendano imporre ai fini indicati nella precedente premessa;

Sentito il parere del comitato centrale metrico;

Decreta:

Art. 1.

I misuratori volumetrici, integrati in complessi di misurazione destinati alla vendita ed alla consegna di prodotti petroliferi liquidi in genere, devono essere installati in opera, verificati e legalizzati con l'osservanza delle modalità di cui ai successivi articoli. Le stesse norme saranno osservate per i misuratori destinati alla determinazione di oneri fiscali.

I carburanti ed i prodotti petroliferi liquidi di cui al precedente comma sono quelli che sussistono in tale stato fisico nelle ordinarie condizioni di temperatura e di pressione; per la misurazione di prodotti non rispondenti alle suindicate condizioni, con particolare riferimento ai gas di petrolio liquefatti, si osserveranno le norme dettate dai provvedimenti di approvazione dei tipi di misuratori destinati a tale uso.

Art. 2.

2.1. *Componenti essenziali dei complessi di misurazione.*

Si intende per complesso di misurazione un circuito idraulico costituito di un misuratore volumetrico propriamente detto e di una serie di organi complementari che si rendano indispensabili per la corretta effettuazione della misurazione, nonchè, facoltativamente, di altri dispositivi accessori, rivolti a facilitare le operazioni o ad ottenere particolari prestazioni, non interferenti nella regolarità della misurazione stessa.

I complessi di misurazione di cui all'art. 1 devono comprendere, obbligatoriamente, i seguenti organi:

2.1.1. Sistema di alimentazione, atto a consentire il flusso del prodotto, con erogazione oraria massima non eccedente quella indicata dal misuratore.

L'esigenza di cui al precedente comma si intenderà soddisfatta qualora, in presenza di un eventuale eccesso di potenza della pompa, sia inserita in circuito una valvola limitatrice di portata, con le modalità di cui al successivo punto 2.2.2.

2.1.2. Filtro, di efficacia adeguata alle esigenze di potenzialità dell'impianto ed alle caratteristiche del prodotto da misurare.

2.1.3. Degasatore, ubicato in circuito a monte del misuratore, in posizione il più vicino possibile a quella del medesimo, le cui caratteristiche siano tali da assicurare la totale eliminazione di formazioni gassose, per tutta la gamma di portate e per tutte le pressioni di esercizio alle quali il complesso è abilitato a funzionare.

Lo scarico dei gas separati può essere operato nella atmosfera, compatibilmente con l'osservanza delle vigenti norme di sicurezza, oppure nel serbatoio di stoccaggio.

2.1.4. Attacchi, posti possibilmente a valle del degasatore, destinati alla applicazione di un termometro e di un manometro, ove l'uso di tali strumenti ausiliari sia richiesto in sede di verificazione.

2.1.5. Valvola di non ritorno; possibilmente a valle del misuratore.

2.1.6. Misuratore volumetrico, di tipo regolarmente ammesso alla verificazione metrica. La testata indicatrice dello strumento, di tipo volumetrico o contometrico, deve essere provvista, in ogni caso, di dispositivo di azzeramento, manuale o automatico, e di contatore totalizzatore.

2.1.7. Condotto di erogazione, costituito da un tubo flessibile, del tipo a « tutto pieno » o da una serie di tubi rigidi, snodati.

2.1.7.1. Il condotto di erogazione può essere predisposto sia per il riempimento dei serbatoi dall'alto (duomo) che dal basso (tubazioni a valle della valvola di fondo) e deve risultare costantemente invasato, fino ad una valvola di ritegno che può identificarsi in quella di cui al punto 2.1.5. Detta valvola sarà installata nel caso di carico dall'alto, in una posizione tale che il tratto finale del condotto di erogazione, destinato ad essere introdotto all'interno del duomo, sia sempre vuoto (a sgocciolamento completo).

Nel caso di carico dal basso, la stessa valvola sarà installata in corrispondenza del terminale di attacco.

2.1.8. Camera di spia, con mulinello od altro congegno equipollente, collocata a monte della valvola di ritegno, nella posizione più elevata del condotto di erogazione.

2.1.9. Gli organi di cui ai punti 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5. e 2.1.6. possono essere raggruppati in uno o più insiemi monoblocco.

2.2. *Impianti multipli.*

I complessi di misurazione possono essere realizzati in maniera da consentire il rifornimento contemporaneo di due o più veicoli, a mezzo di due o più complessi di misurazione, disposti in parallelo, facenti capo ad un unico serbatoio di stoccaggio.

2.2.1. Ciascun complesso di misurazione deve essere costituito di tutti i componenti enumerati al precedente paragrafo 2.1., ad eccezione di quelli di cui ai punti 2.1.1. e 2.1.2. e cioè possono essere serviti da un unico sistema di alimentazione e da un unico filtro, di efficacia adeguata.

2.2.1.1. Nel solo caso particolare di una coppia di misuratori abbinati in un gruppo compatto, può essere consentito, in deroga alla norma di cui al punto 2.1.1. l'impiego di un unico degasatore, di efficacia proporzionata alla somma delle due portate, a condizione che i due misuratori:

siano dello stesso tipo;

siano collegati, tra loro e col degasatore, a mezzo di semplici raccordi (e simili) e non con tratti di tubazioni che, distanziandoli, toglierebbero ad essi il carattere di « gruppo compatto »;

abbiano portate di valore non troppo dissimile (anche ai fini delle operazioni di verifica);

siano destinati a misurare lo stesso prodotto.

2.2.2. La potenzialità del sistema di alimentazione dell'impianto multiplo deve poter assicurare il regolare funzionamento di ogni singolo misuratore, in regime di portata massima ed una conveniente erogazione degli strumenti, nel caso di funzionamento contemporaneo di due o più di essi, e, nel contempo, essere tale da non produrre squilibri di funzionamento, quando sia azionato un solo strumento, in regime di portata minima. A tal fine, su ogni singolo circuito idraulico deve essere applicata, a monte del misuratore, una valvola limitatrice di portata, avente la funzione di impedire che l'eccesso di potenza della pompa possa determinare, nel misuratore stesso, una erogazione oraria superiore a quella massima indicata in targa.

2.3. *Impianti destinati ad esclusivi usi fiscali.*

Sono complessi di misurazione, atti a far fede ai soli fini fiscali, che, pur essendo destinati alla misurazione di liquidi fluenti lungo circuiti idraulici di trasferimento, possono essere provvisti di due o più condotti di scarico, per il rifornimento contemporaneo di due o più autocisterne o ferro-cisterne. Essi risultano costituiti da un unico contatore volumetrico, di tipo regolarmente ammesso, e dai relativi organi complementari disposti a monte, come indicato ai punti 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5.

2.3.1. Il condotto di erogazione disposto a valle del misuratore deve essere provvisto di una derivazione, con relativa valvola a saracinesca, atta a consentire la effettuazione delle prescritte operazioni di verificazione metrica. A verificazione avvenuta, detta valvola deve essere suggellata con i bolli metrici.

2.3.2. Gli impianti di cui al presente paragrafo non possono essere usati ai fini della commercializzazione del prodotto, ma per il solo rifornimento di veicoli provvisti di misure chilolitriche regolarmente legalizzate o di autocisterne e ferrocisterne il cui carico sia valutato a peso od a mezzo di altri complessi di misurazione volumetrica rispondenti alle norme generali.

2.4. *Dispositivi accessori.*

2.4.1. E' in facoltà degli utenti di complessi di misurazione, di corredare i complessi stessi, ed i misuratori vo-

lumetrici che ne fanno parte con uno o più dispositivi accessori destinati a prestazioni o controlli di tipo particolare e segnatamente:

a) testata ausiliaria, compensatrice delle variazioni di temperatura;

b) dispositivi di predeterminazione dei volumi da erogare;

c) dispositivo impressore, per la registrazione del volume erogato, su banda continua o su cartellino;

d) dispositivo ripetitore, per la trasmissione e la riproduzione a distanza dei valori volumetrici ed, eventualmente, degli importi e di altri dati provenienti dal complesso di misurazione;

e) prese di moto singole e multiple (serie di rotismi, racchiuse in involucro sigillato, che, collegate all'alberello dell'organo misuratore, ne deviano il movimento in una o più direzioni, per l'azionamento di dispositivi accessori o delle stesse testate indicatrici);

f) dispositivo indicatore di portata, a funzionamento meccanico od elettro-meccanico, con, o senza, trasmissione a distanza, con o senza, apparato di registrazione;

g) dispositivo di prelevamento automatico di campioni;

h) dispositivi di controllo del regime di funzionamento; con eventuali organi di segnalazione acustica o visiva o di autoregolazione, o di interruzione del flusso (come, ad esempio, dispositivi di segnalazione di raggiunto limite di portata minima);

i) dispositivi emettitori di impulsi, per utilizzazioni varie, anche ai fini di controlli centralizzati di uno o più complessi;

l) termografi, termometri, manometri e strumenti ausiliari similari.

2.4.2. L'applicazione dei suelencati dispositivi accessori elencati al precedente punto 2.4.1. è facoltativa, ai fini del presente decreto, ferma restando ogni eventuale disposizione di altre autorità, che, con propri provvedimenti, intendano imporne la presenza a fini diversi da quelli metrici; con particolare riferimento alle prescrizioni, in materia, del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette.

2.4.3. In entrambi i casi di cui al precedente punto 2.4.2., i tipi di dispositivi ivi citati devono aver formato oggetto di apposito provvedimento ministeriale di approvazione (ad eccezione di quelli di cui alle lettere *f*), *h*) ed *l*), quando siano disposti, lungo il circuito idraulico del complesso, a monte del misuratore volumetrico) ed essere installati in opera con le modalità indicate dai provvedimenti medesimi.

Art. 3.

Norme di verificazione

3.1. I complessi di misurazione di cui al presente decreto sono soggetti all'obbligo della verificazione di collaudo di posa in opera, della verificazione periodica e della rilegalizzazione. I relativi controlli si effettuano, sul luogo di installazione, con il liquido che ciascun misuratore è destinato ad erogare, mediante apposito impianto di prova messo a disposizione dal fabbricante, od installatore, od utente del complesso, od altro interessato eventualmente avente causa.

La verificazione di collaudo dei complessi di misurazione può coincidere con la verificazione prima dei misuratori volumetrici che ne fanno parte integrante, qualora i misuratori stessi non siano stati preventivamente verificati e legalizzati presso l'officina del fabbricante.

3.1.1. In sede di collaudo dei complessi di misurazione, l'effettuazione delle prove sperimentali deve essere preceduta da un esame generale di conformità del complesso alle prescrizioni di cui al precedente art. 2 e di conformità del misuratore alle caratteristiche indicate dallo specifico provvedimento di approvazione ed annessi disegni con descrizione-legenda.

3.2. Per l'accertamento della idoneità degli impianti di prova e per la effettuazione delle prove di verificazione metrica dei complessi di misurazione, si osservano le norme in vigore per i misuratori di notevole portata, con particolare riferimento all'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 1970, n. 347828, citato nelle premesse ed alla circolare ministeriale 7 gennaio 1971, n. 345047/1, recante norme sul collaudo di taluni particolari tipi di impianti di prova.

3.2.1. Il prescritto accertamento preventivo della idoneità dell'impianto di prova ai fini cui è destinato ed il rilascio della relativa « dichiarazione di agibilità »; di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Servizio centrale metrico non è richiesto per gli impianti forniti di misure campioni di capacità non superiore a 2 kl, qualora questi presentino le caratteristiche di cui al punto 4) della circolare 7 gennaio 1971, n. 345047/1, e sia osservato ogni altro adempimento prescritto dalla circolare stessa.

3.2.2. Nel caso particolare di impianti di prova provvisti di una misura campione da 5000 litri, le cui caratteristiche di installazione siano le stesse di quelle indicate al precedente punto 3.2.1., l'accertamento preventivo dell'idoneità dell'impianto stesso ed il rilascio della « dichiarazione di agibilità », sono demandati all'ufficio provinciale metrico competente per territorio, qualora, oltre l'osservanza delle prescrizioni di cui alla precitata circolare ministeriale 7 gennaio 1971, n. 345047/1, sussistano anche le seguenti condizioni:

3.2.2.1. che il complesso, od i complessi, di misurazione sia, o siano, destinati esclusivamente alla erogazione di liquidi a bassa viscosità e cioè di « prodotti bianchi »;

3.2.2.2. che le misure, nel caso di impianti multipli, siano di tipo carrellabile, in maniera da poterle spostare da un complesso all'altro, ed abbiano già subito la verificazione prima, e la relativa legalizzazione, presso l'officina del fabbricante, o sul luogo di installazione;

3.2.2.3. che le operazioni di controllo dell'esattezza siano effettuabili in maniera che il passaggio del liquido, dal misuratore in prova alla misura campione, avvenga in condizioni analoghe a quelle relative al riempimento dei serbatoi da rifornire;

ovvero, (qualora il livello della linea di fiducia della misura sovrasti quello della bocca di erogazione del liquido);

3.2.2.4. che l'erogazione sia operata a mezzo di una apposita derivazione, secondo quanto prescritto al precedente punto 2.3.1. il cui sviluppo lineare sia il più breve possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche della installazione;

3.2.2.5. che sul luogo di installazione sia disponibile un apposito sbocco di acqua, di portata e posizione tali da consentire l'agevole controllo delle misure da 5 e 1 kl ed un conveniente sistema di scarico delle acque stesse.

3.2.3. In caso di disaccordo tra il presentatore dell'impianto e l'ufficio metrico competente, sulla presenza, o meno, delle condizioni necessarie e sufficienti per la applicazione delle norme di cui ai precedenti paragrafi 3.2.1. e 3.2.2., gli interessati inoltreranno al Ministero, tramite il predetto ufficio metrico, una documentata relazione sulle caratteristiche degli impianti — con annessi disegni esplicativi — affinchè il Ministero stesso giudichi in merito, avocando a se stesso, o meno, la effettuazione dell'esame tecnico e l'eventuale rilascio della dichiarazione di agibilità.

3.3. In deroga alle prescrizioni di cui al paragrafo 3.1., l'esonero dall'obbligo delle verificazioni ivi contemplate — ma non da quello della verificazione prima dei singoli misuratori — può essere richiesto, all'ufficio metrico competente per territorio, con le norme di cui alla circolare ministeriale 16 marzo 1970, n. 346463/38, citata nelle premesse, dall'utente di complessi di misurazione installati all'interno di stabilimenti petroliferi, (industrie petrolchimiche, raffinerie, depositi, ecc.) in luoghi non aperti al pubblico, l'uso dei quali sia esclusivamente diretto alla movimentazione di prodotto (travasi, dosaggi, ecc.) per esigenze interne di azienda, con assoluta e tassativa esclusione di ogni altro impiego, anche temporaneo o casuale, destinato a far fede verso terzi, ivi compresi i controlli fiscali, od il carico di prodotto destinato a terzi, su veicoli non sottoposti successivamente a regolari operazioni di misurazione con strumenti debitamente legalizzati.

Gli uffici metrici competenti per territorio accorderanno, caso per caso, l'esonero di cui al precedente comma, previo accertamento che tutte le condizioni indicate dai paragrafi 1 e 2 della circolare 16 marzo 1970, n. 346463/38, precitata, sussistano e previa assunzione, da parte dell'utente, dei formali impegni prescritti dalla circolare stessa.

Art. 4.

Norme concernenti le misure campioni montate su carrello

4.1. Le misure carrellabili da impiegare nelle operazioni di verifica di cui al punto 3.2.2.2., del precedente art. 3 ed, in generale, le misure campioni montate su carrello, di qualsiasi capacità regolamentare, destinate agli impianti di prova previsti dalle norme vigenti, possono essere ammesse alla verificazione metrica ed alla legalizzazione, in tale particolare versione, senza che si renda necessaria l'emanazione di uno specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento per la fabbricazione metrica, qualora rispondano alle condizioni di cui appresso:

4.1.1. Devono aver formato oggetto di regolare provvedimento di ammissione, nella versione originaria di tipo fisso, e devono essere realizzati per le sole capacità della gamma regolamentare (e cioè: 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 e 25 kl) previste dagli specifici predetti provvedimenti per le corrispondenti misure fisse.

4.1.2. Devono presentare le stesse caratteristiche costruttive e gli stessi requisiti metrologici previsti dai provvedimenti predetti e dagli annessi disegni con legenda, fatti salvi gli accorgimenti necessari e sufficienti per il loro collocamento su carrello.

4.1.3. Il carrello, di tipo stradale o scorrente su binari, deve essere, in ogni caso, munito di adeguato dispositivo di stazionamento (per es. dispositivo a martinetti) a comando manuale od automatico.

4.1.4. La misura, o la struttura portante cui essa è solidale, deve essere munita di livella sferica idonea all'accertamento della sua posizione verticale.

4.1.5. Ciascuna misura deve essere corredata da un mezzo ausiliario, costituito da una piattaforma di osservazione, con relativa scala di accesso, tale da consentire l'agevole lettura delle scale graduate ed ove occorra, a servire da solido appoggio per il chilolitro campione, in fase di comparazione tra le due misure. Detto mezzo può essere indipendente dalla struttura portante della misura, o — preferibilmente, specie per le misure di portata notevole — fare parte integrante della struttura stessa; esso, in ogni caso, dovrà presentare, specie per quanto concerne le scale, le piattaforme di sosta, ecc., le debite condizioni di sicurezza per l'incolumità dell'operatore.

4.1.5.1. Nel caso che le scale e le piattaforme di sosta di cui al precedente punto 4.1.5. siano montate direttamente sulla struttura portante della misura, questa deve essere debitamente rinforzata, affinchè i carichi supplementari (operatore, chilolitro) non producano deformazioni tali da comprometterne l'esattezza.

4.2. Sul carrello delle misure possono essere montate, con le stesse precauzioni di cui al punto precedente, oltre la piattaforma con relativa scala, anche apparecchiature ausiliarie atte a consentire o favorire le operazioni di riempimento e svuotamento delle misure.

4.3. Nelle misure destinate ad essere riempite dall'alto, il livello zero, anzichè corrispondere al piano orizzontale passante dalla linea di fiducia di una finestra predisposta nel collo cilindrico inferiore, può essere delimitato dalla valvola di fondo. In tal caso, immediatamente a valle della valvola stessa, deve essere predisposta una camera di spia.

Art. 5.

Legalizzazione

La legalizzazione dei complessi di misurazione di cui al presente decreto comporta, all'atto della loro prima installazione, oltre l'applicazione, al misuratore volumetrico ed eventuali dispositivi ad esso collegati, dei bolli previsti dallo specifico provvedimento di approvazione, od il rinnovo di quelli mancanti, anche l'applicazione di bolli — a stemma o a tenaglia — rivolti a garantire l'inamovibilità, od inaccessibilità, dei seguenti organi:

degasatore (2.1.3.);

valvola di non ritorno (2.1.5.) e valvola di ritegno (2.1.7.1.), se non si identifica nella precedente;

camera di spia (2.1.8.);

valvola limitatrice di portata di cui al punto 2.2.2. (quando sia richiesta);

valvola a saracinesca di cui al punto 2.3.1. (quando sia richiesta).

La legalizzazione susseguente alla verificazione periodica si effettua con l'applicazione del bollo a doppio millesimo, sui luoghi a ciò destinati, dei misuratori e delle misure campioni.

Art. 6.

Norme transitorie

I misuratori volumetrici installati in complessi già in esercizio alla data del presente decreto, saranno ammessi alla verificazione periodica del corrente biennio 1971-1972, nelle attuali condizioni di installazione, e, se riconosciuti esatti — o riportati all'esattezza, previa riparazione — entro i limiti di tolleranza regolamentare, saranno debitamente legalizzati con il bollo a doppio millesimo.

I complessi che in occasione della predetta verificazione periodica, risulteranno non rispondenti alle norme del presente decreto, dovranno essere resi conformi alle norme stesse entro, e non oltre, la scadenza del successivo biennio 1973-1974, fatta salva l'osservanza di termini più brevi qualora ciò sia espressamente richiesto agli interessati, da parte delle competenti autorità fiscali.

Art. 7.

Gli ispettori metrici sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1971

Il Ministro: GAVA

(10431)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1971.

Classificazione tra le provinciali di due tronchi di strada costruiti in variante e declassificazione a comunali dei tronchi di strada dismessi in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 15433/3661/63 del 13 ottobre 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha deliberato di chiedere:

1) la classificazione tra le provinciali dei seguenti tronchi di strada costruiti in variante della strada provinciale n. 172 « Baggio-Nerviano »:

a) tronco denominato « Via Edison » con inizio al km. 1 + 928 della strada provinciale n. 172 « Baggio-Nerviano » in via Barni della frazione Seguro di Settimo Milanese e termine al confine territoriale con il comune di Milano all'incrocio con via Cusago, della lunghezza di km. 2 + 092;

b) tronco con inizio al km. 130 + 450 della strada statale n. 11 « Padana Superiore » e termine in via Mazzini del comune di Cornaredo, denominato strada « Cornaredo-Cascina Torrette-strada statale n. 11 », della lunghezza di km. 0 + 998;

2) la declassificazione a comunali dei corrispondenti tronchi dismessi della strada provinciale succitata:

c) tronco con inizio al villaggio Cavour di Settimo Milanese, in corrispondenza al confine territoriale con il comune di Milano e termine in via Barni della frazione Seguro di Settimo Milanese, all'incrocio con via Edison, in territorio del comune di Settimo Milanese, della lunghezza di km. 1 + 928;

d) tronco con inizio all'incrocio con la strada statale n. 11 « Padana Superiore » al km. 131 + 420, in comune di Settimo Milanese e termine all'incrocio con la strada « Cornaredo-Cascina Torrette-strada statale n. 11 » e con la via Mazzini di Cornaredo, della lunghezza di km. 1 + 892, di cui km. 1 + 582 in territorio del comune di Settimo Milanese e km. 0 + 310 in territorio del comune di Cornaredo;

Visto il voto 23 marzo 1971, n. 422, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che i due tronchi di strada costruiti in variante alla strada provinciale n. 172 « Baggio-Nerviano » come sopra descritti sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126 per essere classificati provinciali e che i due tronchi di strada dismessi facenti parte della strada provinciale in argomento possono essere declassificati a comunali avendo i requisiti previsti dall'art. 7, comma *a*) della legge stessa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

I tronchi di strada costruiti in variante, di cui alle premesse, dell'estesa rispettivamente di km. 2 + 092 e di km. 0 + 998, sono classificati provinciali.

Art. 2.

I tronchi di strada dismessi, di cui alle premesse, cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali, entrando a far parte dell'elenco delle strade dei comuni territorialmente interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(10218)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 424 del 20 febbraio 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Catanzaro ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada di bonifica «Cirò Superiore alla provinciale Caraconessa-Cirò Marina in contrada Vallo », per un'estesa di km. 6+956 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 373 del 23 marzo 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 6+956, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(10263)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1971.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Decimomannu.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 436 del 13 novembre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 298 del 2 dicembre 1964 col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Decimomannu (Cagliari), ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Viste le mappe pubblicate all'albo pretorio del comune di Decimomannu dal 28 ottobre 1970 al 28 dicembre 1970; Decimoputzu dal 20 ottobre 1970 al 18 dicembre 1970; San Sperate dal 26 ottobre 1970 al 24 dicembre 1970: Villasor dal 30 aprile 1971 al 26 giugno 1971;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni;

Decreta:

Le mappe di cui sopra, relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nelle vicinanze dell'aeroporto di Decimomannu sono esecutive, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulle mappe stesse.

Roma, addì 10 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

(10264)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1971.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Grazzanise.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 21 del 12 giugno 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 158 del 26 giugno 1967 col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Grazzanise (Caserta) ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Viste le mappe pubblicate nell'albo pretorio dei comuni di Grazzanise dal 10 novembre 1969 al 9 gennaio 1970; Cancello ed Arnone dal 10 novembre 1969 al 9 gennaio 1970; S. Maria La Fossa dal 25 novembre 1970 al 24 gennaio 1971, e relative ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni;

Decreta:

Le mappe di cui sopra, relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nelle vicinanze dell'aeroporto di Grazzanise sono esecutive, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulle mappe stesse.

Roma, addì 10 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

(10265)

DECRETO PREFETTIZIO 22 ottobre 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Pordenone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Visto il proprio decreto n. 40407/43185, in data 31 ottobre 1968, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° gennaio 1968-31 ottobre 1971;

Vista la nota n. 3181 del 29 settembre u. s., con la quale il medico provinciale di Pordenone chiede che il dott. prof. Guido Perin, direttore interino del reparto chimico del laboratorio di igiene e profilassi di recente attivato in Pordenone, venga nominato componente del predetto consiglio, in sostituzione del direttore del reparto chimico del laboratorio di igiene e profilassi di Udine;

Ritenuta l'opportunità di provvedere nei sensi richiesti;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. prof. Guido Perin, nato il 15 maggio 1938 a Rovereto (Trento), è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, quale direttore interino del reparto chimico del laboratorio di igiene e profilassi di Pordenone, in sostituzione del direttore del reparto chimico del laboratorio di igiene e profilassi di Udine.

Pordenone, addì 22 ottobre 1971

Il prefetto: BIONDO

(10251)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano di fabbricazione del comune di Serravalle Pistoiese

Con decreto provveditoriale n. 45359 del 25 ottobre 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione di giunta n. 293 del 2 novembre 1970 ratificata con delibera consiliare n. 180 del 21 dicembre 1970 con la quale il comune di Serravalle Pistoiese ha adottato la variante al proprio piano di fabbricazione destinando per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola media di Casalguidi, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n 641, l'area di circa mq. 6500 distinta al nuova catasto terreni del comune di Serravalle Pistoiese al foglio n. 37, particella n. 342 e parte della 121 di proprietà delle ditte Lombardi Violanta, particella 544 in parte di proprietà della ditta Pratesi Seriano e Scannerini Dina ved. Pratesi usufruttuaria; particella 122 in parte di proprietà della ditta Pratesi Guido, particella 123 in parte e 343 di proprietà della ditta Scannerini Amatina.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(10277)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chiaramonte Gulfi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969.

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1971 il comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.919.120 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10530)

Autorizzazione al comune di Bagheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1971 il comune di Bagheria (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 361.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10531)

Autorizzazione al comune di Ucria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1971 il comune di Ucria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10532)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1971 il comune di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10533)

Riconoscimento e classificazione di munizioni giocattolo denominate « Super Disc 12 » e « Super Disc 8 »

Le munizioni giocattolo denominate « Super Disc 12 » e « Super Disc 8 » che la società Explogiochi intende fabbricare nel proprio stabilmento di Barberino di Mugello, sono riconosciute, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella categoria V, gruppo *C* dell'allegato al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(10283)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1971, registro n. 27 Interno, foglio n. 5, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 16 febbraio 1969 dai vigili scelti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Magliocchetti Giovanni, Maranzana Ercole ed altri avverso la mancata promozione al grado di vice brigadiere permanente, perchè non diretto all'impugnativa e all'annullamento di un provvedimento amministrativo individuato o, quanto meno, individuabile, bensì all'adozione di un provvedimento futuro che soddisfi le esigenze particolari dei ricorrenti stessi.

(10282)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1971, registro n. 11 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 191, è stato respinto il ricorso straordinario proposto l'8 ottobre 1968 dal sig. Pietro Stellin, via Milano, 127/5, Bolzano, avverso la deliberazione n. 813 del 18 marzo 1968, con la quale la giunta provinciale di Bolzano respingeva il ricorso proposto dal ricorrente il 28 novembre 1967 contro la graduatoria degli incarichi di insegnamento per la formazione professionale approvata dalla giunta stessa con deliberazione n. 2582 del 25 ottobre 1967.

(10276)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « D. Tinozzi » di Pescara ad accettare una donazione

Con decreto n. 7436 del 29 novembre 1969, il prefetto della provincia di Pescara ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « D. Tinozzi » di Pescara ad accettare la donazione della somma di L 560.000 in titoli, per l'istituzione di un premio di studio da intitolare « Premio di studio Galileo Lincoln Franchi ».

(10259)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1971, registro n. 68, foglio n. 127, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 18 novembre 1967 dalla prof.ssa Angrisani Anna nata Rutigliano, avverso il provvedimento n. 5404 in data 14 aprile 1967, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha disposto la proroga del periodo di prova fino al 30 settembre 1967.

(10271)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1971, registro n. 68, foglio n. 133, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 27 dicembre 1968 dal prof. Attilio Bellesi, per l'annullamento della decisione 2 dicembre 1968 con cui la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante in provincia di Ascoli Piceno, accogliendo il ricorso gerarchico della prof.ssa Papini Carolina, ha revocato la nomina precedentemente conferita al prof. Bellesi per l'insegnamento di materie letterarie nella scuola media di Amandola.

(10275)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1971, registro n. 68, foglio n. 132, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti il 26 maggio 1966 dalle prof.sse Caruso Olimpia e Curcio Anna Maria, per l'annullamento della decisione n. 10782 del 29 novembre 1965, con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditorato agli studi di Avellino, ha respinto i ricorsi gerarchici proposti dalle stesse contro le modalità di conferimento delle nomine relative all'insegnamento di educazione artistica nelle scuole medie per l'anno scolastico 1965-66 e; in particolare, contro il mancato completamento di orario.

(10274)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1971, registro n. 68, foglio n. 125, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 12 gennaio 1966 dalla prof.ssa Wanda Bassi, per l'annullamento dei decreti ministeriali 30 dicembre 1966 e 27 marzo 1964 concernenti il mancato riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo, ai fini dell'inquadramento e del relativo trattamento economico nei ruoli speciali transitori.

(10273)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1971, registro n. 68, foglio n. 126, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 11 agosto 1970 dal prof. Salvatore Margarone, rivolto ad ottenere l'annullamento « per rinuncia de facto », del trasferimento a domanda concesso al preside Giuseppe Conti dalla scuola media di Vizzini alla scuola media « G. Arcoleo » di Caltagirone nell'anno 1969.

(10272)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1971, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 18, è stato respinto il ricorso straordinario proposto, con atto del 6 febbraio 1968, dal dott. Angelo Incalza, presidente di sezione onorario della Corte dei conti, domiciliato e residente in Roma, corso Trieste n. 45, avverso il diniego di compenso per prestazioni rese presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

(10254)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Corso dei cambi del 25 novembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	612,28	612,28	612,45	612,28	612,60	612,48	612,25	612,28	612,28	612,20
Dollaro canadese	610,65	610,65	611 —	610,65	610,50	610,75	610,60	610,65	610,65	610,60
Franco svizzero	155,075	155,075	155,20	155,075	155,20	155 —	155,15	155,075	155,07	155 —
Corona danese	84,79	84,79	84,86	84,79	84,80	84,84	84,80	84,79	84,79	84,80
Corona norvegese	89,54	89,54	89,60	89,54	89,60	89,59	89,54	89,54	89,54	89,55
Corona svedese	123,145	123,145	123,15	123,145	123,10	123,11	123,15	123,145	123,14	123,14
Fiorino olandese	185,76	185,76	185,75	185,76	185,80	184,87	185,70	185,76	185,76	185,75
Franco belga	13,3460	13,3460	13,35	13,3460	13,32	13,31	13,3475	13,3460	13,34	13,30
Franco francese	111,07	111,07	111,15	111,07	111,10	111,12	111,08	111,07	111,07	111,07
Lira sterlina	1526,95	1526,95	1527,60	1526,95	1527,50	1527,75	1526,90	1526,95	1526,95	1526,95
Marco germanico	185,19	185,19	185,20	185,19	185,20	184,82	185,29	185,19	185,19	185,10
Scellino austriaco	25,4820	25,4820	25,4850	25,4820	25,38	25,42	25,48	25,4820	25,48	25,35
Escudo portoghese	22,50	22,50	22,44	22,50	22,50	22,42	22,455	22,50	22,50	22,50
Peseta spagnola	8,9350	8,9350	8,9375	8,9350	8,95	8,93	8,935	8,9350	8,93	8,93

Media dei titoli del 25 novembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,25
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,575
» 5 % (Ricostruzione)	94 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,075
» 5 % (Città di Trieste)	94,025
» 5 % (Beni esteri)	93,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,775
» 5,50 % » » 1968-83	92,20
» 5,50 % » » 1969-84	95,525
» 6 % » » 1970-85	98 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,25
» » » 5,50 % 1976	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1978	99,625
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,575
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 novembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	612,265
Dollaro canadese	610,625
Franco svizzero	155,112
Corona danese	84,795
Corona norvegese	89,54
Corona svedese	123,147
Fiorino olandese	185,73
Franco belga	13,347
Franco francese	111,075
Lira sterlina	1526,925
Marco germanico	185,24
Scellino austriaco	25,481
Escudo portoghese	22,477
Peseta spagnola	8,935

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 2-AQ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Tollis Felice, con sede in Pescocostanzo (L'Aquila), via Fontana n. 2, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 2-AQ », ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di L'Aquila.

(10270)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della repubblica 7 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1971, al registro n. 10 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 372, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 1° marzo 1969 dall'operaio giornaliero D'Agostino Pasquale avverso per il mancato inquadramento fra il personale non di ruolo del Corpo forestale dello Stato, è accolto per illeggittimità del provvedimento impugnato perchè omissivo di un compiuto esame della posizione del ricorrente e opponente un diniego all'inquadramento richiesto per la ritenuta preclusione concernente la sua forma di assunzione ed il regime giuridico del suo rapporto di lavoro facendo salvo ogni altro provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avente ad oggetto tale compiuta valutazione.

(10324)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Chiavari ad istituire un corso di perfezionamento per tecnici di laboratorio medico riservato ai periti chimici.

Con decreto del Ministro per la sanità n. 900.8.X.34/624, in data 6 novembre 1971, l'amministrazione dell'ospedale civile di Chiavari (Genova) è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione semestrale per tecnici di laboratorio medico, riservato ai periti chimici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(10256)

Autorizzazione all'amministrazione della casa di cura « San Pio X » di Milano, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.49/26, in data 5 novembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della casa di cura « S. Pio X » di Milano, è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso la casa di cura stessa.

(10257)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1971, registro n. 55 Finanze, foglio n. 270, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario prodotto il 10 marzo 1969 dal finanziere della guardia di finanza in congedo Rocco Serafino, avverso il decreto del Ministro per le finanze n. 126753 del 28 settembre 1968 con cui fu disposta la sua cessazione anticipata dalla rafferma per motivi disciplinari a decorrere dalla data del provvedimento formale.

(10281)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 26 aprile 1971 al 25 luglio 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 835/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine), esportati verso i Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625)
		Peso netto
01.03	Animali vivi della specie suina:	
	A. delle specie domestiche:	
	II. altri:	
	b) non nominati	13,70
	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
02.01	A. Carni:	
	III. della specie suina:	
	a) domestica:	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna:	
	— per le esportazioni in Polonia e Cecoslovacchia	23,50
	— per le esportazioni in Bulgaria	22,00
	— per altre destinazioni	17,82
	5. Pancette (ventresche), anche in parti:	
	— per le esportazioni in Polonia e Cecoslovacchia	19,00
	— per altre destinazioni	15,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg) (1 u. c. = lire italiane 625
		Peso netto
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
	A. Lardo:	
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia .	7,48
	II. secco o affumicato	8,73
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:	
	B. della specie suina domestica:	
	I. Carni:	
	a) salate o in salamoia:	
	5. Pancette (ventresche), anche in parti:	
	— per le esportazioni in Polonia e Cecoslovacchia .	18,00
	— per altre destinazioni	15,50
	ex 6. altre:	
	« Wiltshire-bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	27,00
	b) secche o affumicate:	
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	50,00
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	24,20
	ex 6. altre:	
	Prosciutto, lombata e spalla senza osso e coppa, anche in parti .	50,00
15.01	Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso:	
	A. Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi:	
	II. altri (*c*)	4,20
16 01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato	11,20
	B. altri (*b*) (*c*):	
	I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti .	45,00
	II. non nominati	30,00
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato:	
	II. altre	14,20
	B. altre:	
	III. non nominate:	
	a) *contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:*	
	1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, di ogni natura o origine (*c*):	
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti . .	37,30
	bb) Spalle, anche in parti . .	37,30
	cc) altre .	20,00
	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine (*c*)	10,00
	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine	5,00

(*a*) — Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
— Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon » definiti come sopra, senza spalla e senza prosciutto.
— *Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.*

(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(*c*) La restituzione è concessa soltanto ai prodotti che, all'analisi effettuata conformemente ai metodi previsti nell'Allegato II del Regolamento C.E.E. n. 1438/70 (G.U. C.E.E. n. 160/L del 22 luglio 1970), rispondono alle condizioni stabilite dall'Allegato alla circolare a roneo XIV/1970/457/Dog/567 del 29 agosto 1970, prot. n. 11610/42/XIV.

(9283)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di posti di coadiutore dattilografo giudiziario nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia mediante trasferimento di coadiutori dattilografi di altre Amministrazioni dello Stato.

Sono disponibili nel ruolo del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari del Ministero di grazia e giustizia i posti recati in aumento nell'organico nell'anno 1972, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 234, da attribuire mediante trasferimento di coadiutori dattilografi di altre Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti che intendano concorrere ai posti suindicati dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, ufficio 2°, apposita domanda in carta legale entro e non oltre il 31 dicembre 1971. Si considereranno prodotte in termine utile le domande spedite a mezzo raccomandata entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare la data ed il luogo di nascita, lo stato civile, la qualifica rivestita e l'anzianità di carriera nel ruolo dei coadiutori dattilografi dell'amministrazione di appartenenza; dovranno, infine, dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Alla domanda dovrà essere allegata copia dello stato matricolare aggiornato con i giudizi complessivi; la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio presso cui presta servizio.

(10576)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli per l'ammissione di diciotto ufficiali di stato maggiore di complemento al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di diciotto ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data successiva al 1° febbraio 1948;

c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico-legale dell'Aeronautica.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª divisione stato e avanzamento ufficali, Roma, domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 500. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero della difesa, mariper Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale da L. 500;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale da L. 500.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso uno degli istituti medico-legale dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati alle sedi degli istituti medico-legali per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie:

1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;

Membri: due ufficiali superiori del corpo di stato maggiore;

Segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisico-psicologici:

con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 70 punti per la 2ª categoria (buono), 40 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 5;

3) agli eventuali altri titoli posseduti:

con l'assegnazione di un punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti;

con l'assegnazione, da parte della commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 10, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria, di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e a termini degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale, saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, agli ufficiali che abbiano superato le prove e gli esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito la indennità di aeronavigazione.

Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato almeno per tre mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del corpo di stato maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso «Reparti aerei antisom» o presso «Reparti elicotteri».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1971
Registro n. 45 *Difesa, foglio n.* 76

(Modello di domanda
su carta da bollo da L. 500)

Allegato unico al bando di concorso per titoli per l'ammissione di diciotto ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio per ufficiali di stato maggiore di complemento, che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 500;

2) . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(10500)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Celestino Domenico, nato a Roma il 13 gennaio 1935 punti 100 su 100
2. Salonna Francesco Saverio, nato a Bari il 24 maggio 1928 » 92 »
3. Di Girolamo Alberto, nato a Roma il 27 novembre 1932 » 90 »
4. Gardenghi Giovanni, nato a Ferrara il 5 dicembre 1922 . » 90 »
5. Micheli Pellegrini Valerio, nato a Carrara il 16 novembre 1919 . » 90 »
6. Piccoli Aldo Antonio, nato a Monteforte d'Alpone il 13 settembre 1932 . » 90 »
7. De Micheli Giorgio, nato a Milano il 14 maggio 1933 . » 85 »
8. Ricci Vincenzo, nato a Padova il 19 giugno 1921 » 85 »
9. Consalvo Pasquale, nato a Nocera Superiore il 4 giugno 1930 . » 80 »
10. Di Nicola Lorenzo, nato a Bari il 15 luglio 1924 » 80 »
11. Pipparelli Tommaso, nato a S. Giovanni Valdarno il 20 febbraio 1935 . » 80 »
12. Ravecca Carlo Alberto, nato a Sarzana il 23 settembre 1934 . » 80 »
13. Rossi Mario, nato a Catania il 4 marzo 1935 » 80 »
14. Silvagni Carlo, nato a Roma il 1° febbraio 1933 » 80 »
15. Croce Giuseppe, nato a Lanciano il 3 febbraio 1934 . » 75 »
16. Russo Raffaele, nato a Sulmona il 10 ottobre 1923 . » 75 »
17. Scoponi Mario Vittorio, nato ad Ancona il 2 giugno 1922 . » 75 »
18. Battisti Giorgio, nato a Roma l'8 dicembre 1922 . » 70 »
19. Bellavista Giacomo Maria, nato a Palermo il 1° gennaio 1931 . » 70 »
20. Bologna Giuseppe, nato ad Asti il 22 luglio 1931 » 70 »
21. Borio Piergiorgio, nato a Biella il 10 febbraio 1932 » 70 »
22. Carducci Alberto, nato a Fragagnano il 28 novembre 1931 . » 70 »
23. Cavaliere Salvatore, nato a Pozzuoli il 2 gennaio 1925 . » 70 »
24. Dal Negro Francesco, nato a Lovere l'8 giugno 1934 » 70 »
25. Dattoli Amedeo, nato a Borretto il 18 marzo 1930 » 70 »
26. Figlioli Ignazio, nato a Marsala il 2 gennaio 1924 » 70 »
27. Gammaroota Mario, nato a Bari il 1° maggio 1923 . » 70 »
28. Germanà Giuseppe, nato a Villafranca Tirrena il 21 giugno 1926 . » 70 »
29. Giunta Salvatore, nato a Caltanissetta il 27 gennaio 1926 » 70 »
30. Larghi Giovanni, nato a Genova il 4 ottobre 1927 » 70 »
31. Molinari Giorgio Alfredo, nato ad Adria il 12 dicembre 1934 » 70 »
32. Panetti Lucio, nato a Napoli il 2 gennaio 1924 » 70 »
33. Pinto Giorgio, nato a Piombino il 18 settembre 1932 . » 70 »
34. Pisani Franco, nato a Trivigno il 17 marzo 1934 . . » 70 »
35. Sbacchi Opilio, nato a La Spezia il 9 aprile 1923 . . . . . . punti 70 su 100
36. Sensini Isaia, nato a Grosseto il 19 marzo 1927 . . . . . . » 70 »
37. Tassini Giorgio, nato a Città della Pieve il 10 luglio 1934 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10288)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione per il conferimento di borse di studio per l'anno 1972

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, con la quale l'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri in possesso di determinati requisiti;

Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1971, in corso di registrazione, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1972 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il loro contingente massimo, non superiore al 25 %, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti i bandi di concorso 31 luglio 1971, in corso di registrazione, riguardanti l'assegnazione di borse di studio a cittadini italiani e stranieri provvisti di laurea, a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche e a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado nelle stesse materie;

Considerato che a norma dell'art. 3 della legge surrichiamata, occorre provvedere alla nomina della commissione che dovrà riferire, con propria relazione, in merito all'assegnazione delle predette borse di studio;

Vista la designazione formulata dal Ministero della pubblica istruzione, per la nomina del proprio rappresentante;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di cui alle premesse, per l'esercizio finanziario 1972, è così composta:

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

Il capo dei servizi amministrativi e del personale dello istituto predetto, membro;

Steve Bocciarelli prof. dott. Daria, primo ricercatore presso i laboratori di fisica dell'istituto predetto, f.f. di capo dei laboratori di fisica, dello stesso istituto, membro;

Landi Vittory prof. dott. Rodolfo, primo ricercatore presso i laboratori di chimica terapeutica dell'istituto predetto, membro;

Fidanza prof. Alberto, ordinario di fisiologia generale, facoltà di farmacia, presso l'Università degli studi di Roma, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, membro;

Eibenschutz Elliot dott. Emilia, direttore di reparto di 1ª classe, f.f. di capo del museo sperimentale e della segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità, membro;

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero della sanità, membro.

Le mansioni di segretario della commissione sono espletate dal dott. Leonardo Toti, capo ufficio, nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dello Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Ai componenti la commissione ed al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

La relativa spesa presunta di L. 700.000 (settecentomila) graverà sul cap. 1322 del bilancio dello Stato, Ministero della sanità Istituto superiore di sanità, anno finanziario 1971.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1971
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 184

(10260)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Diario della prova pratica del concorso pubblico per esami a duecentoquaranta posti di dattilografo di 3ª classe in prova.

La prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per esami a duecentoquaranta posti di dattilografo di 3ª classe in prova nella categoria esecutiva, ruolo amministrativo, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per dipendenti statali, indetto il 12 ottobre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1971, avrà luogo dal 10 al 27 gennaio 1972, esclusi i giorni festivi, presso l'Ateneo Antoniano, viale Manzoni, 1, Roma, mediante turni giornalieri con inizio rispettivamente alle ore 8, 10, 12, 16.

(10237)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di geometra in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Sardegna.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di geometra in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Sardegna, si svolgeranno presso la facoltà di lettere dell'Università di Cagliari, nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 1971.

Dette prove avranno inizio alle ore 8.

(10239)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2298 in data 13 agosto 1971 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1969;

Considerato che il prof. Vittorio De Antoni, primario medico dell'ospedale grande degli infermi di Viterbo, nominato componente della predetta commissione sulla terna proposta dall'ordine dei medici, è stato collocato a riposo, per sopraggiunti limiti di età, in data 1° ottobre 1971;

Ritenuto, pertanto, necessario di provvedere alla sostituzione del predetto componente;

Vista la nuova designazione dell'ordine dei medici in data 22 ottobre 1971;

Ritenuto, inoltre, in conseguenza della sostituzione, di dover stabilire una nuova sede d'esame per il predetto concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del prof. Vittorio De Antoni, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa il prof. Luigi Sereno, primario medico dello ospedale civile di Tarquinia.

Le prove d'esame del concorso in questione avranno luogo presso l'ospedale civile di Tarquinia non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 8 novembre 1971

Il medico provinciale: CORDA

(10244)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.